

Art. 13

(Localizzazione e area esterna)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, i nidi d'infanzia devono essere realizzati in zone residenziali e salubri, ovvero in zone dove siano comunque garantite condizioni ambientali paragonabili a quelle delle zone residenziali, con riferimento alla qualità dell'aria, ai livelli di inquinamento acustico, ai livelli di inquinamento elettromagnetico generato dall'eventuale presenza di sorgenti inquinanti (stazioni radio base, impianti radio-televisivi, elettrodotti).

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), deve essere assicurata un'area esterna delimitata di pertinenza del nido d'infanzia pari ad almeno mq 10 per bambino. L'area è utilizzabile in momenti diversi da bambini di altri servizi purché l'orario sia specificato nel progetto educativo o nel programma dei diversi servizi coinvolti.

3. Qualora l'area esterna sia costituita da una terrazza, la superficie deve essere almeno pari a mq 5 netti per bambino.

4. Per edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitative)¹³ e per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005, possono essere concesse dal Comune competente per territorio eventuali deroghe ai requisiti di metratura di cui ai commi 2 e 3, a seguito di motivata richiesta.

4 bis. Qualora i nidi d'infanzia prevedano un orario giornaliero ridotto di utilizzo del servizio, come previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna. In tal caso, la superficie netta dello spazio interno, così come definita all'articolo 14, è aumentata di due metri quadri per bambino.¹⁴

5. L'accesso all'atrio d'entrata deve essere protetto dalle intemperie; in prossimità dell'accesso agli utenti va individuata un'area di parcheggio temporaneo anche ad uso non esclusivo, ferma restando la possibilità per il Comune di derogare a tale requisito per le zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003 e per i nidi esistenti. I percorsi per i pedoni all'area di pertinenza della struttura vanno distinti da quelli per eventuali automezzi.

Note

13 Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPR. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

14 Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPR. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).